## Giovani NEET tra i 16 e i 29 anni- SUPER bonus occupazionE - trasformazione tirocini programma “Garanzia Giovani”

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** | Nell’ambito del Programma operativo nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Programma “Garanzia Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”, a favore dei datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare, purchè avviato entro il 31 gennaio 2016, nell’ambito del Programma stesso; l’importo di tale incentivo varia a seconda del profilo del soggetto (da determinarsi secondo i criteri indicati dal Min. del lav. con il decreto direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016) |
| **Tipologia ed entità dell’incentivo** | Incentivo economico  L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l’Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico, come da tabella che segue:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tipologia di contratti incentivanti | Bonus assegnati in base al profiling del giovane e delle differenze territoriali | | | | | BASSA | MEDIA | ALTA | MEDIO ALTA | | Contratto a tempo indeterminato | € 3.000 | € 6.000 | € 9.000 | € 12.000 | |
| **Datori di lavoro beneficiari** | I datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani |
| **Destinatari** | Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che abbiano svolto, ovvero stiano svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.  Il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, deve essere in possesso del requisito di NEET. |
| **Tipologia di contratto richiesto** | Il tirocinio deve essere trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.  Il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione deve essere finanziato con risorse del Programma “Garanzia Giovani”. |
| **Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo** | L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso. |
| **Natura dell’aiuto e cumulabilità** | L’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’art. 32 del regolamento UE n. 651/2014.  Il “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” è fruibile nel rispetto dei limiti del regime «*de minimis*», oltre tali limiti è possibile fruire del bonus solo se ci sono i seguenti requisiti:   * L’assunzione del giovane d'età compresa tra 16 e 24 anni deve comportare un incremento occupazionale netto, ovvero devono ricorrere le condizioni di cui al co. 6[[1]](#footnote-1); * nel caso di assunzione di un giovane d'età compresa tra 25 e 29 anni , l'assunzione, oltre a comportare un incremento occupazionale netto ovvero a ricorrere le condizioni di cui al co.6, deve riguardare:  1. un giovane che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, 2. un giovane che non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d'istruzione e formazione professionale o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, 3. un giovane occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.   L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. E’ cumulabile nella misura del 50% dei costi salariali con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva.  Pertanto, è cumulabile, senza limitazioni, con   * la riduzione dei contributi nella misura del 40 % per un periodi di 24 mesi per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.   è, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con   * l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate; * l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi; * l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. |
| **Tempistica e scadenze** | L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità allocate.  N.B. Il tirocinio deve essere stato avviato entro il 31 gennaio 2016. |
| **Normativa e modulistica** | Decreti direttoriali del Ministero del lavoro nn. 16/16, 1709/14, 11/15 e 169/15. |
| **Note** | Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/Segr D.G./2014 del 8 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni. |

1. Il requisito dell’incremento non è previsto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. [↑](#footnote-ref-1)